



Circolare

Presentazione di un progetto relativo al programma pilota «Contributi finanziari all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente»

Destinatari:

- Interlocutori cantonali in materia d'integrazione
- Autorità cantonali nell'ambito dell'asilo (coordinatori in materia di asilo e coordinatori in materia di rifugiati)

Copia a:

- Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
- Segreteria dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Direzione dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Luogo, data: Berna-Wabern, 2 aprile 2020

Numeri di riferimento/incarto COO.2180.101.7.630602 / 523/2016/00007

Indice

1	Basi	3
2	Presentazione dei progetti	4
3	Condizioni di presentazione specifiche	5
4	Valutazione delle presentazioni e distribuzione dei posti.....	6
5	Contratto, finanziamento e rendiconto	6
6	Contatti	8
	Allegato 1: documento «Elementi fondamentali»	9
	Allegato 2: modello di bilancio, presentazione breve e fatturazione	21
	Allegato 3: scadenziario relativo alla presentazione dei progetti	35
	Allegato 4: modello di rendiconto	37

1 Basi

1.1 Situazione iniziale

Il 15 maggio 2019, il Consiglio federale ha deciso di realizzare un programma pilota triennale (2021-2023) inteso a migliorare in modo durevole l'integrazione professionale dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente e a promuovere maggiormente il potenziale degli stranieri residenti in Svizzera¹.

Il programma pilota prevede incentivi finanziari per i datori di lavoro che assumono alle condizioni di lavoro usuali i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente (R/AP) che necessitano di un'introduzione specifica. L'obiettivo è consentire ad almeno 300 R/AP annui di accedere a un posto di lavoro di durata indeterminata o a lungo termine in Svizzera. A dicembre 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha invitato i Cantoni a trasmetterle una manifestazione d'interesse. Con la lettera d'invito i Cantoni hanno ricevuto un documento che illustra i cosiddetti elementi fondamentali (informazioni su contenuto e struttura) del programma pilota «Contributi finanziari all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» (a seguire «Contributi finanziari»). La presente circolare definisce le condizioni per la presentazione dei progetti e ne precisa le condizioni quadro. Gli elementi fondamentali (allegato 1; a seguire «e.f.») e la circolare saranno pubblicati il 2 aprile 2020 sul sito della SEM alla rubrica « Programmi e progetti d'importanza nazionale».

1.2 Obiettivi

La presente circolare:

- stabilisce le **condizioni quadro e di presentazione** formali nonché gli elementi fondamentali (allegato 1) riguardanti il contenuto per la presentazione e la realizzazione dei progetti cantonali relativi al programma pilota;
- definisce le **modalità di finanziamento**, i **termini**, il **rendiconto** e il **rapporto contrattuale** previsto tra i Cantoni e la SEM;
- informa in merito alla procedura che i Cantoni devono seguire per presentare un progetto tramite l'apposito portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione sul sito Internet della SEM (cfr. n. 2.2).

1.3 Termini e procedure

Per la presentazione dei progetti e la conclusione del contratto sono previste le procedure e i termini seguenti.

- I programmi possono essere presentati **al più tardi entro il 26 giugno 2020** tramite l'apposito portale della SEM (cfr. n. 2.2 e 2.3).
- La SEM esamina il progetto presentato e, se del caso, contatta il Cantone al fine di chiarire questioni o apportare adeguamenti.
- Una volta approvato il progetto, la SEM invia al Cantone entro **fine ottobre 2020** il contratto per la firma.
- Il Cantone consegna alla SEM il contratto firmato **entro un mese dal ricevimento**.
- L'attuazione del programma pilota nei Cantoni inizia dal **1° gennaio 2021**.

Il termine di presentazione del 26 giugno 2020 non può essere prorogato.

Rettifiche successive e proroghe di altri termini sono possibili in casi eccezionali, a condizione che il Cantone chieda entro l'8 giugno 2020 alla SEM una proroga del termine e che questa gli venga esplicitamente concessa. **Le domande presentate oltre i termini non sono prese in considerazione.**

¹ https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2019/ref_2019-05-151.html

1.4 Basi legali

Il programma pilota «Contributi finanziari» si fonda sulla decisione del Consiglio federale del 15 maggio 2019 sulle misure per promuovere il potenziale di forza lavoro presente sul territorio nazionale.

Le basi legali della presente circolare sono le seguenti:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20); in particolare l'art. 58 LStrI in combinato disposto con l'art. 21 OIntS;
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31);
- ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
- ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).

2 Presentazione dei progetti

2.1 Presentazione da parte degli interlocutori cantonali in materia d'integrazione o delle autorità cantonali preposte all'asilo destinatari della circolare

I progetti possono essere presentati dai destinatari della presente circolare, ovvero gli interlocutori cantonali in materia d'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri) e le autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo, se del caso in collaborazione con i coordinatori in materia di rifugiati) tramite l'apposito portale della SEM (cfr. n. 2.2, 2.3 e 3.2).

2.2 Presentazione di progetti tramite il portale elettronico

Per la presentazione di progetti dei Cantoni relativi al programma pilota «Contributi finanziari» il portale Internet per la presentazione di progetti e programmi (portale per le domande di sostegno alla promozione dell'integrazione della Confederazione, solo in tedesco e francese) mette a disposizione un accesso² specifico all'indirizzo:

<https://www.integrationsfoerderung.admin.ch>.

Per motivi tecnici, l'accesso sarà attivato il 18 maggio 2020.

Tutti progetti relativi al programma pilota «Contributi finanziari» vanno presentati esclusivamente tramite questo portale.

2.3 Direzione dei lavori e firma

Nel quadro della collaborazione interistituzionale, i Cantoni definiscono il servizio responsabile per l'attuazione del programma. Nelle loro presentazioni stabiliscono inoltre le modalità di collaborazione tra il servizio responsabile e le altre autorità cantonali nell'attuazione del programma (cfr. n. 3.2 e e.f. 5.3.1).

Dopo che la presentazione definitiva del progetto è stata inoltrata in forma elettronica, per motivi giuridici occorre trasmettere alla SEM una conferma firmata della domanda. Questa conferma è disponibile sul portale Internet e, una volta conclusa la presentazione del progetto, può essere stampata, firmata e inviata per posta alla SEM.

La conferma va firmata da:

- il servizio responsabile per l'attuazione del programma (firma principale),
- gli interlocutori cantonali in materia d'integrazione e le autorità preposte al settore dell'asilo,
- altri servizi/autorità cantonali coinvolti nell'attuazione del programma, segnatamente le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (collaborazione con URC).

² La maschera per l'immissione dei dati è provvista di pertinenti indicazioni o esempi; prima di poterne compilare i campi è necessario aprire un conto utente. La relativa procedura è descritta in dettaglio sul portale.

2.4 Presentazione breve annuale

I progetti sono presentati per l'intera durata triennale del programma pilota.

Per il primo anno di programma (2021) valgono le indicazioni contenute nella presentazione consegnata entro il 26 giugno 2020.

Tuttavia, proprio perché si tratta di un programma pilota, se necessario è in linea di massima possibile adeguarne e migliorarne ogni anno la portata, nel limite delle risorse a disposizione della SEM. A tal scopo la SEM prevede una presentazione breve annuale per l'anno di programma successivo, nel cui quadro un Cantone può chiedere di modificare la portata (p. es. più posti). Le presentazioni brevi annuali sono parimenti effettuate tramite il summenzionato portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione,

Entro il 31 ottobre 2021 va consegnata alla SEM una presentazione breve per il secondo anno di programma (2022). Entro il 15 dicembre 2021, la SEM comunica ai Cantoni i parametri quantitativi per il 2022, in modo che questi possano presentare la fattura per il contributo forfettario della Confederazione 2022 entro il 31 gennaio 2022. La SEM procede ai versamenti entro il 28 febbraio 2022.

Entro il 31 ottobre 2022 va consegnata alla SEM una presentazione breve per l'ultimo anno di programma (2023). Entro il 15 dicembre 2022, la SEM comunica i parametri quantitativi per il 2023 ai Cantoni, in modo che questi possano presentare la fattura per il contributo forfettario della Confederazione 2023 entro il 31 gennaio 2023. La SEM procede ai versamenti entro il 28 febbraio 2023.

I modelli per la domanda di attuazione complessiva e per la presentazione breve annuale (bilancio e finanziamento) sono messi a disposizione dalla SEM sull'apposito portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione (cfr. allegato 2).

Nell'allegato 3 sono rappresentate graficamente le procedure per le presentazioni brevi.

3 Condizioni di presentazione specifiche

3.1 Osservanza degli elementi fondamentali

Per quanto riguarda i contenuti, le presentazioni dei progetti si orientano alle raccomandazioni e ai modelli tratti dagli elementi fondamentali (cfr. allegato 1).

3.2 Direzione dei lavori e collaborazione con altri servizi/autorità cantonali

La responsabilità della preparazione e dell'attuazione del programma pilota incombe ai Cantoni in veste di promotori dei progetti. I Cantoni stabiliscono il servizio responsabile della direzione dei lavori e nella presentazione indicano le altre autorità cantonali con cui tale servizio collabora nell'ambito del progetto, le modalità di collaborazione e le competenze (segnatamente URC; cfr. E.f. 5.3.1).

3.3 Nuovi posti

Nella loro domanda di attuazione i Cantoni indicano in che modo il programma pilota si distingue dalle offerte analoghe già esistenti nel Cantone (cfr. e.f. 5.8), ad esempio nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione (PIC) o delle strutture ordinarie (con il relativo finanziamento, p.es. in virtù della legislazione cantonale in materia di aiuto sociale o assicurazione contro la disoccupazione).

I contributi finanziari servono a integrare ulteriori persone nel mercato del lavoro, non sono finanziamenti sostitutivi. Se **soddisfano** i criteri degli **elementi fondamentali**, per le offerte già esistenti è tuttavia possibile prevedere un ampliamento della capacità, ossia creare nuovi posti supplementari per il gruppo target del programma.

3.4 Valutazione e collaborazione

Per questo programma pilota è previsto un monitoraggio annuale e una valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi di programma (cfr. e.f. 4). I Cantoni partecipano al monitoraggio e alla valutazione e mettono individualmente a disposizione le informazioni e i dati necessari (cfr. e.f. 8). Prendono inoltre parte a eventuali scambi di esperienze su questo programma pilota.

4 Valutazione delle presentazioni e distribuzione dei posti

La SEM valuta le presentazioni dei progetti dei Cantoni dal punto di vista qualitativo e quantitativo, fondandosi in particolare su quattro criteri descritti al punto 6 degli elementi fondamentali: forza innovatrice e intensificazione della collaborazione tra autorità del Cantone; parte del cofinanziamento assicurata dal Cantone con fondi propri; tasso d'attività dei R/AP nel Cantone (fabbisogno); ripartizione proporzionalmente alla popolazione. Per ognuno dei tre anni di progetto la SEM partecipa al finanziamento di 300 posti sul territorio nazionale con un importo forfettario annuo di 10 000 franchi ciascuno. In funzione di una partecipazione paritaria ai costi da parte della SEM e dei Cantoni ogni anno sono quindi disponibili 20 000 franchi a posto. I Cantoni devono impiegare questi importi forfettari per sostenere un numero minimo di R/AP risultante dal totale di 300 posti l'anno e dalla chiave di ripartizione per richiedenti l'asilo calcolata in proporzione al numero di abitanti³. I Cantoni sono tuttavia liberi di ripartire i crediti stanziati su un numero maggiore di persone (cfr. e.f. 3 e 6).

5 Contratto, finanziamento e rendiconto

5.1 Contratto di sovvenzionamento

I contributi forfettari della Confederazione per i progetti autorizzati sono concessi nel quadro di un contratto di sovvenzionamento.

5.2 Finanziamento

Il contributo forfettario della Confederazione è versato nel quadro di un programma pilota ai sensi dell'articolo 58 capoverso 3 LStrl (programma di portata nazionale). La quota di finanziamento della SEM per i programmi approvati è di 10 000 franchi per posto e anno. Per poter partecipare al programma pilota della SEM, i Cantoni devono obbligatoriamente fornire un contributo finanziario. La Confederazione e i Cantoni si ripartiscono i costi in ragione del 50 per cento ciascuno.

Le quote (cofinanziamento) dei Cantoni per i contributi finanziari volti a coprire i restanti costi possono provenire dai fondi che la Confederazione versa ai Cantoni per i programmi d'integrazione (PIC o AIS/somme forfettarie per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti, conformemente all'art. 58 cpv. 2 LStrl), da altri mezzi dei Cantoni o da mezzi terzi (cfr. e.f. 6).

Nelle presentazioni i Cantoni indicano chiaramente sia la provenienza sia l'utilizzo dei crediti. A tal fine va usato il modello di bilancio messo a disposizione dalla SEM sull'apposito portale (allegato 2). A partire dal 2021, l'eventuale uso di fondi PIC/AIS va indicato anche nella tabella degli obiettivi e nella tabella delle finanze PIC/AIS (in entrambe le tabelle nel settore di promozione Lavoro inserire una riga/misura aggiuntiva con cifra romana e titolo «Contributi finanziari»).

I fondi sono destinati a contributi per aziende, formazioni continue correlate a un impiego specifico e altri costi di attuazione del programma pilota (cfr. e.f. 6) **direttamente correlati all'attuazione operativa** (p. es. creazione di una formazione continua o di un particolare

³ Cfr. art. 21 OAsi 1 (RS 142.311): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994776/index.html>

modello per i contributi finanziari). I mezzi PIC/AIS non possono invece essere usati per finanziare attività di gestione pubblica, come il coordinamento tra le autorità e i servizi coinvolti nel Cantone.

La SEM mette a disposizione un modello per il finanziamento (bilancio, presentazione breve e fatturazione) sul portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione (allegato 2).

5.3 Versamento e fatturazione

Sulla base del contratto di sovvenzionamento concluso e della fatturazione del Cantone **entro il 31 dicembre 2020**, la SEM versa entro il 28 febbraio 2021 agli servizi responsabili per l'attuazione del programma il contributo forfettario della Confederazione per l'anno di programma 2021.

Una volta concluso l'anno di programma 2021 ed entro il **31 gennaio 2022**, il Cantone prepara il conteggio per il 2021 sulla base dei posti effettivamente occupati e presenta la fattura per il contributo forfettario della Confederazione per il 2022. La SEM fattura i fondi 2021 non utilizzati con il contributo forfettario 2022, che viene versato entro il 28 febbraio 2022.

Al termine dell'anno di programma 2022 ed entro il **31 gennaio 2023**, il Cantone prepara il conteggio per il 2022 sulla base dei posti effettivamente occupati e presenta la fattura per il contributo forfettario della Confederazione per il 2023. La SEM fattura i fondi 2022 non utilizzati con il contributo forfettario 2023, che viene versato entro il 28 febbraio 2023.

Dopo la chiusura dell'anno di programma 2023 ed entro il **31 gennaio 2024**, il Cantone prepara il conteggio finale per il 2023 sulla base dei posti effettivamente occupati. La SEM chiede la restituzione delle risorse non impiegate.

Le scadenze per il versamento e la fatturazione sono illustrate graficamente nell'allegato 3. La fatturazione va effettuata mediante il modello messo a disposizione dalla SEM sull'apposito portale (allegato 2).

5.4 Vigilanza finanziaria

5.4.1 Vigilanza della SEM

In virtù della legislazione in materia di sussidi⁴, la SEM assume a livello nazionale il controllo strategico e la vigilanza finanziaria della realizzazione del programma pilota «Contributi finanziari». In particolare esamina i rendiconti dei Cantoni nel quadro delle fatturazioni (cfr. n. 5.4.3 nonché e.f. 7).

5.4.2 5.4.2 Vigilanza cantonale

Il Cantone è responsabile del controllo operativo sull'attuazione del programma pilota. In particolare verifica che le autorità / i servizi cantonali e gli eventuali fornitori di prestazioni incaricati di attuare i progetti cofinanziati dalla SEM nel quadro di detto programma impieghino adeguatamente i contributi ricevuti.

5.4.3 Rendiconto nel quadro della fatturazione

I servizi cantonali responsabili presentano ogni anno alla SEM, insieme alla fatturazione (cfr. n. 5.3), un breve rendiconto in forma di risposte ad alcune domande concrete. Il rendiconto è elaborato sulla base di un modello messo a disposizione dalla SEM sull'apposito portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione (cfr. allegato 4). Tutti gli altri dati, tra cui quelli per la stima dell'efficacia, sono rilevati nel quadro del monitoraggio e della valutazione.

⁴ È determinante, in particolare, l'art. 25 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).

6 Contatti

Per qualsiasi domanda relativa alla presentazione dei progetti, allo sviluppo e all'attuazione del programma pilota «Contributi finanziari» sono a disposizione i seguenti collaboratori della Divisione Integrazione della SEM:

Michèle Laubscher, michele.laubscher@sem.admin.ch, 058 465 95 24
Romy Nüesch, romy.nueesch@sem.admin.ch, 058 484 94 71

Cordiali saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Mario Gattiker
Segretario di Stato

Allegati

Allegato 1: documento «Elementi fondamentali»

Allegato 2: modello di bilancio, presentazione breve e fatturazione

Allegato 3: scadenziario relativo alla presentazione dei progetti, al versamento e alla fatturazione

Allegato 4: modello di rendiconto

Elementi fondamentali

Programma pilota «Contributi finanziari all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente»

1. Introduzione

Da lungo tempo l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e l'assicurazione per l'invalidità (AI) ricorrono con successo agli assegni per il periodo di introduzione (API), versati ai datori di lavoro per favorire l'integrazione durevole nel mercato del lavoro primario delle persone difficilmente collocabili (che necessitano di un'introduzione speciale, che non sono [ancora] in grado di fornire una prestazione lavorativa completa e che, senza questi assegni, il datore di lavoro non assumerebbe o non continuerebbe a occupare).

Ispirandosi all'esperienza dell'AD e dell'AI, il programma pilota «Contributi finanziari all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» (CoFi) mira a lanciare un progetto analogo di promozione dell'integrazione sul mercato del lavoro primario focalizzato sul settore dell'asilo.

Nel contesto della prima integrazione, i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente (R/AP) vengono preparati al mercato del lavoro: alcune persone possono così acquisire competenze linguistiche sufficienti e maturare una prima esperienza sul mercato del lavoro svizzero, pur non beneficiando ancora né delle competenze né dell'esperienza necessarie per occupare un determinato impiego in un'azienda. Non essendo in grado di fornire da subito il pieno rendimento richiesto, necessitano di un'introduzione specifica e, per questo motivo, faticano a trovare un impiego stabile. Il programma pilota è pensato per questo gruppo bersaglio.

Con il presente programma pilota, fondato sull'articolo 58 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), ci si propone di sostenere finanziariamente i datori di lavoro. All'occorrenza questo sostegno potrà essere esteso a formazioni complementari per un impiego specifico. Lo scopo è di consentire ai R/AP di superare le ultime fasi che li separano dalla piena capacità di lavoro continuando in parallelo a esercitare la loro attività, e di integrarsi poi durevolmente nel mercato del lavoro primario.

Il programma non è rivolto esplicitamente ai R/AP incapaci di comunicare nella lingua del posto e senza esperienza sul mercato del lavoro in Svizzera. Il programma pilota è dunque del tutto distinto dai primi impieghi sul mercato del lavoro primario, il cui scopo è quello di consentire ai R/AP che si trovano all'inizio del processo integrativo di maturare prime esperienze sul mercato del lavoro svizzero. Il programma pilota «CoFi» è rivolto ai R/AP che hanno già assolto misure d'integrazione professionale come primi impieghi, programmi di qualificazione, apprendimento della lingua ecc. (si veda il n. 5.1).

2. Durata e entità del programma pilota

Durata: 3 anni, 2021 – 2023.

Entità: almeno 300 partecipanti in media per ogni anno di programma.

Contributo: la Confederazione versa un importo forfettario annuo di 10 000 franchi a posto (a titolo di complementi di salario e di contributi alla formazione continua correlata a un impiego specifico).

3. Quadro globale e margine di manovra per i Cantoni

Gli elementi fondamentali definiscono il quadro globale del programma pilota. La SEM intende concedere ai Cantoni un margine di manovra quanto più possibile ampio in modo che possano adeguare i loro progetti attuativi alle specificità e alle esigenze locali ed eventualmente delimitarli rispetto a progetti analoghi dei programmi cantonali d'integrazione (PIC) o delle strutture ordinarie. Gli elementi fondamentali non formulano pertanto prescrizioni dettagliate per quanto riguarda gli investimenti finanziari per i singoli R/AP che partecipano al programma.

La SEM stima i costi per i contributi finanziari nel quadro del progetto pilota a un importo forfettario annuo medio di 20 000 franchi a posto (complementi di salario e partecipazione alla formazione continua correlata a un impiego specifico), da corrispondere per almeno 300 persone l'anno. L'importo forfettario è calcolato in funzione di una partecipazione paritaria ai costi da parte della SEM e dei Cantoni. Sulla base di queste stime e alla luce dei contributi in uso in altri settori (LADI, LAI), nel quadro del programma pilota la SEM corrisponde ai Cantoni un importo forfettario annuo di 10 000 franchi a posto. I Cantoni dovranno impiegare questi importi forfettari per sostenere un numero minimo di R/AP (si vedano i criteri al n. 6). Sono liberi di ripartire i crediti stanziati su un numero maggiore di persone. Qualora sia previsto o raggiunto un numero inferiore di beneficiari, il Cantone dovrà invece fornire una motivazione esaustiva.

Gli elementi fondamentali definiscono in particolare la durata massima e l'importo massimo dei contributi finanziari, ispirandosi in questo agli API versati dall'AD e dall'AI nonché ai modelli a livello cantonale (PIC, aiuto sociale). Ciò garantisce una certa omogeneità tra i contributi versati nel quadro dell'AD, dell'AI, dell'aiuto sociale e della promozione dell'integrazione.

Per evitare che i contributi finanziari portino a condizioni di lavoro precarie o abusi, gli elementi fondamentali definiscono anche esigenze minime per quanto riguarda le condizioni lavorative e i contratti di lavoro. L'entità e la durata dei contributi finanziari, le condizioni generali applicabili come anche le modalità delle formazioni complementari saranno definiti in loco, caso per caso e con i datori di lavoro.

Con il programma pilota la SEM desidera, non da ultimo, incoraggiare iniziative innovatrici in materia di integrazione professionale dei R/AP che vadano al di là del mero versamento di contributi finanziari (si veda il n. 5.7).

Il programma pilota sarà oggetto di una valutazione, nel cui contesto saranno tratte conclusioni in merito all'efficacia di questo strumento e alla pertinenza degli elementi fondamentali.

4. Obiettivi del programma

Per garantire l'integrazione durevole di almeno 300 R/AP sul mercato del lavoro sono perseguiti gli obiettivi seguenti.

- 1) I contratti di lavoro non vengono rescissi prima della fine della durata dei contributi e sono valevoli almeno un anno oltre la fine di tale durata.
- 2) Due anni dopo la fine della durata dei contributi i partecipanti al programma sono sempre integrati nel mercato del lavoro (poco importa se nel medesimo impiego o meno).
- 3) Datori di lavoro e dipendenti sono soddisfatti delle modalità e delle condizioni generali del programma.
- 4) Non vi sono effetti inerziali presso i datori di lavoro (i contributi finanziari vengono versati unicamente ove i datori di lavoro non assumerebbero altrimenti i R/AP in questione).

Gli obiettivi sono sottoposti a valutazione (cfr. n. 8).

5. Elementi fondamentali del programma pilota

Gli elementi fondamentali illustrati di seguito sono vincolanti. In casi particolari la SEM può consentire deroghe, a condizione tuttavia che i Cantoni giustificino chiaramente tali deroghe nel loro assetto di attuazione del programma pilota. I Cantoni possono peraltro chiedere degli elementi fondamentali supplementari per il loro progetto in modo da delimitarlo rispetto ad altri progetti in atto a livello cantonale (nel quadro dei PIC, dell'aiuto sociale, ecc.).

L'importante è che i diversi incentivi finanziari destinati ai datori di lavoro siano armonizzati a livello cantonale nel quadro della cooperazione interistituzionale, in modo da evitare qualsiasi «concorrenza» tra i rispettivi gruppi bersaglio. Si raccomanda pertanto di coordinare il programma pilota nell'ambito delle strutture della cooperazione interistituzionale.

5.1 Gruppo bersaglio

Il programma è rivolto ai rifugiati (permesso B) nonché alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F) con un potenziale lavorativo⁵ che, pur essendo stati preparati a integrarsi sul mercato del lavoro grazie a diverse misure quali corsi di lingua, valutazione del potenziale, primi impieghi sul mercato del lavoro, programmi di qualificazione, ecc., non sono in grado di fornire da subito il pieno rendimento lavorativo. Senza contributi finanziari queste persone non avrebbero nessuna opportunità di essere assunte giacché necessitano di un'introduzione specifica, non disponendo per esempio delle competenze indispensabili per l'impiego in questione o dell'esperienza necessaria per raggiungere la produttività richiesta.

Possono partecipare al programma soltanto R/AV accompagnati da uno specialista (gestione caso per caso, job coach, ecc.) che funga da interlocutore nei riguardi delle aziende, le sostenga nelle procedure amministrative (p. es. annuncio dell'attività lucrativa) e le affianchi in caso di domande o problemi.

I R/AP aventi diritto alle prestazioni finanziarie dell'AD o dell'AI (periodo di contribuzione minimo compiuto) sono esclusi per principio dalla partecipazione. Il programma pilota è volto a contribuire a una prima integrazione durevole sul mercato del lavoro, non già a una reintegrazione dopo la perdita dell'impiego (AD) o dopo un'invalidità dovuta a infortunio o malattia (AI).

5.2 Finalità dei contributi finanziari

Contratto di lavoro di lunga durata o di durata indeterminata: i contributi finanziari sono finalizzati alla stipula di un contratto di lavoro di lunga durata o di durata indeterminata con un R/AP (si veda il n. 5.5.2). Durante un periodo determinato il datore di lavoro beneficia di un contributo al salario che versa al R/AL (salario minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro [CCNL] o salario in uso nella regione, nella professione e nel settore; si veda il n. 5.5.1). All'occorrenza può beneficiare anche del finanziamento di una formazione complementare tesa a consentire all'impiegato di acquisire le competenze tecniche o linguistiche necessarie per l'impiego.

Incentivo per i datori di lavoro: con i contributi ci si propone di incoraggiare i datori di lavoro ad assumere alle condizioni salariali e lavorative usuali, per una durata lunga o addirittura indeterminata, dei R/AP che, sebbene idonei a lavorare e a occupare un impiego stabile, abbisognano di un'introduzione specifica, nonché ad assicurare la loro introduzione metodica e a provvedere affinché beneficino, all'occorrenza, della formazione complementare necessaria.

⁵ L'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) distingue tra i gruppi bersaglio «Potenziale per un diploma del livello secondario II» (capacità di seguire una formazione) e «Potenziale lavorativo» (potenziale di accesso al mercato del lavoro). Il programma pilota è rivolto al secondo gruppo.

5.3 Competenze

In ogni Cantone esiste una gestione caso per caso per la prima integrazione dei R/AP. Essa può trasferire determinate fasi o mansioni ad altri servizi. Nella loro domanda di attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) i Cantoni hanno precisato quali sono i servizi competenti per l'integrazione dei R/AP nel mercato del lavoro (gestione caso per caso, job coach, ecc.).

Nella loro domanda di attuazione del programma pilota «CoFi» i Cantoni indicano chiaramente che i R/AP che partecipano al programma sono accompagnati da uno specialista che funge al tempo stesso da interlocutore per il datore di lavoro. Tenendo conto degli elementi fondamentali definiscono chiaramente il servizio responsabile per:

- l'accompagnamento dei R/AP e delle aziende,
- la concessione dei contributi finanziari,
- la definizione, caso per caso, delle condizioni quadro con i datori di lavoro (si veda il n. 5.4) e
- l'adozione del piano d'introduzione del datore di lavoro (si veda il n. 5.5.4).

Devono garantire il coinvolgimento della gestione caso per caso, ovvero dello specialista e interlocutore summenzionato.

Le procedure corrispondenti sono descritte nelle domande di attuazione.

5.3.1. Intersezione con gli uffici regionali di collocamento

Dal 2018 i R/AP idonei a integrarsi nel mercato del lavoro devono essere segnalati agli uffici regionali di collocamento (URC). Alcuni Cantoni rafforzano la loro collaborazione con gli URC nel quadro dell'attuazione dell'AIS e delegano loro determinati compiti in vista dell'integrazione nel mercato del lavoro (p.es. job coaching).

Il programma pilota permetterà di intensificare ulteriormente questa collaborazione. Occorrerà pertanto concedere contributi finanziari anche ai datori di lavoro che impiegano R/AP segnalati a un URC ma non aventi diritto alle prestazioni dell'AD (periodo di contribuzione minimo non compiuto).

I Cantoni, d'intesa con gli URC, definiscono le rispettive competenze nel quadro del programma e, nella loro domanda di attuazione del programma pilota, descrivono le modalità della collaborazione con gli URC.

5.4 Configurazione dei contributi finanziari caso per caso

- 5.4.1 Entità: i contributi finanziari non superano, in media, il 40 per cento del salario sull'insieme del periodo. In caso di versamenti degressivi, nessun versamento supera il 60 per cento del salario (p.es. versamenti successivi pari al 60, 40 poi 20% per ogni terzo del periodo). La commisurazione è convenuta caso per caso con il datore di lavoro.
- 5.4.2 Durata: di norma i contributi finanziari sono versati durante sei mesi e possono essere prorogati di al massimo altri sei mesi. In caso di contratto di lavoro di durata determinata la SEM raccomanda di versare i contributi finanziari al massimo durante la prima metà della durata del contratto. Tenuto conto di queste limitazioni, la durata è definita di caso in caso d'intesa con il datore di lavoro.
- 5.4.3 Assicurazioni sociali: i contributi finanziari possono coprire i contributi sociali del datore di lavoro (AVS, AI, AD, assicurazione infortuni, indennità per perdita di guadagno, previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità, ecc.) durante la totalità o parte del periodo di versamento (mass. 12 mesi). La SEM raccomanda di offrire questa possibilità unicamente per i contratti di durata indeterminata, in modo tale da incentivare i datori di lavoro a stipulare siffatti contratti. I Cantoni precisano

nella loro domanda di attuazione se desiderano fare uso di questa possibilità e in quali casi.

- 5.4.4 Versamento: il datore di lavoro versa il salario mensilmente al collaboratore e ottiene dal servizio cantonale competente (si veda il n. 5.3) il contributo convenuto secondo un ritmo definito dallo stesso servizio cantonale (mensilmente, trimestralmente, ecc.).

5.5 Condizioni fondamentali per la concessione di contributi finanziari

I contributi finanziari sono concessi alle condizioni seguenti.

- 5.5.1 Salario: il contratto di lavoro prevede il salario minimo CCNL o il salario in uso nella regione, nella professione e nel settore. Il salario è versato dal datore di lavoro.
- 5.5.2 Contratto di lavoro: è stipulato un contratto di durata indeterminata o della durata minima di 12 mesi. Il contratto disciplina il tempo di prova. È considerato tempo di prova il primo mese di lavoro, prorogabile fino a un massimo di tre mesi (art. 335b CO). Non è ammesso il lavoro su chiamata.
- 5.5.3 Grado di occupazione: di norma il grado di occupazione è almeno dell'80 per cento. Se ciò è nell'interesse del R/AP (obbligo di accudire i figli, motivi di salute, formazione o formazione continua parallela all'attività lucrativa), il grado di occupazione può essere inferiore ma comunque almeno del 50 per cento.
- 5.5.4 Piano d'introduzione: il datore di lavoro predispone un piano d'introduzione succinto e lo sottopone per approvazione al servizio cantonale competente. Il piano contiene gli obiettivi e i contenuti dell'introduzione, la forma di accompagnamento, il ritmo dei regolari colloqui con il collaboratore e la comunicazione con lo specialista che lo accompagna. Disciplina inoltre l'assolvimento di eventuali misure di formazione continua correlate all'impiego specifico. La SEM mette a disposizione un modulo che i datori di lavoro potranno impiegare e modificare liberamente (v. allegato).

5.6 Finanziamento di formazioni continue correlate all'impiego specifico

In funzione dell'impiego, oltre all'introduzione straordinaria può essere necessaria, per acquisire le competenze necessarie, anche una formazione continua correlata all'impiego specifico, ad esempio per l'utilizzo di macchine (carrelli elevatori, gru, ecc.), l'acquisizione di competenze linguistiche specificamente attinenti alla professione, ecc. Alle condizioni seguenti queste formazioni continue possono essere finanziate nel quadro del programma pilota.

- 5.6.1 La formazione continua è effettivamente necessaria per svolgere l'impiego ed è stata convenuta con il datore di lavoro. È menzionata nel piano d'introduzione.
- 5.6.2 La formazione continua può essere assolta sia in parallelo all'attività lucrativa (il collaboratore è autorizzato a partecipare alla formazione continua durante gli orari di lavoro oppure utilizza i suoi giorni di libero o riduce il grado di occupazione durante la formazione continua) sia prima dell'assunzione d'impiego. Nel secondo caso il contratto di lavoro è firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore prima della formazione continua.
- 5.6.3 Il servizio competente ha verificato che il collaboratore soddisfa le condizioni minime per seguire la formazione continua (competenze linguistiche, altre competenze di base, competenze professionali).
- 5.6.4 La durata della formazione continua è ragionevole rispetto a quella del contributo finanziario.

Decisione di finanziamento: nella loro domanda di attuazione i Cantoni indicano il servizio chiamato a decidere in merito al finanziamento delle formazioni continue correlate all'impiego

specifico (gestione caso per caso, job coach, ecc.) e se il contributo dev'essere versato al datore di lavoro o al formatore.

5.7 Elementi innovativi

Il programma pilota mira inoltre a promuovere nuovi modelli di accompagnamento sul posto di lavoro («supported employment») o d'integrazione professionale. Entrano in linea di conto, ad esempio, progetti interregionali con (grossi) datori di lavoro o associazioni di categoria/professionali che offrano a un gruppo di R/AP una formazione continua pratica «on the job» correlata all'impiego («contributi finanziari collettivi»).

5.8 Delimitazione rispetto a offerte analoghe dei PIC o delle strutture ordinarie

Nella loro domanda di attuazione i Cantoni indicano in che modo il programma pilota si distingue dalle offerte analoghe dei PIC o delle strutture ordinarie, tra cui ad esempio:

- primi impieghi sul mercato del lavoro primario: riguardano i R/AP che si trovano all'inizio del processo integrativo e che non hanno ancora maturato un'esperienza sul mercato del lavoro svizzero;
- contributi d'introduzione nel quadro dell'aiuto sociale cantonale parimenti accessibili ai R/AP;
- programmi (pilota) nel quadro dei PIC.

Lo scopo è di evitare effetti inerziali o sostitutivi. I contributi finanziari servono a integrare ulteriori persone nel mercato del lavoro. È tuttavia ammissibile anche ampliare le misure esistenti.

5.9 Esame della situazione giuridica nel Cantone (aiuto sociale) e prospettive di consolidamento del programma

Nelle loro domande di attuazione i Cantoni indicano se l'aiuto sociale cantonale in quanto struttura ordinaria prevede contributi finanziari all'integrazione professionale dei suoi beneficiari e, se sì, in che forma. Indicano se, dopo la cessazione dei contributi federali corrisposti nel quadro del programma pilota, sia giuridicamente possibile consolidare il programma a livello cantonale.

6 Modello di finanziamento e criteri di aggiudicazione

Per quanto riguarda il finanziamento, il Consiglio federale ha optato per una soluzione forfettaria così da ridurre al minimo l'onere amministrativo dei Cantoni. La SEM stima i costi globali annui medi a 20 000 franchi a persona. In linea di principio, nel quadro dei programmi e progetti d'importanza nazionale la SEM e i Cantoni si ripartiscono i costi in ragione del 50 per cento ciascuno. La SEM prevede pertanto di versare ogni anno ai Cantoni 10 000 franchi a posto.

Sulla base di queste stime, almeno 300 R/AP potranno partecipare ogni anno al programma pilota in tutta la Svizzera. I Cantoni devono sostenere un numero minimo di R/AP ma hanno la possibilità di ripartire i crediti stanziati tra più persone. In caso di un numero esiguo di persone sostenute devono indicarne i motivi. Nelle loro domande di attuazione i Cantoni specificano, quale valore indicativo iscritto a preventivo, il numero di posti previsto (all'anno e per l'intera durata del programma triennale). Nell'attuazione del programma potranno poi scostarsi da questo valore indicativo. Nel quadro della rendicontazione (cfr. n. 7) la SEM esamina il grado di utilizzo dei contributi versati. Se in un Cantone il numero di posti è nettamente inferiore al numero previsto, la SEM può esigere il rimborso dei crediti versati e/o adeguare la ripartizione per l'anno successivo.

La SEM valuterà le domande di attuazione dei Cantoni secondo i criteri seguenti.

- Fondamentale: ripartizione secondo l'articolo 21 capoverso 1 OAsi 1 (proporzionalmente alla popolazione);
- forza innovatrice del Cantone, intensificazione della collaborazione tra autorità;
- parte del cofinanziamento assicurata dal Cantone con fondi propri;
- tasso d'attività dei R/AP nel Cantone (fabbisogno).

Nella domanda di attuazione i Cantoni indicano sia la provenienza sia l'utilizzo dei crediti.

Provenienza dei crediti:

- contributo federale nel quadro del programma pilota,
- contributo dal PIC (somma forfettaria a favore dell'integrazione; LStrl), può essere finanziato fino a concorrenza del contributo federale tramite la somma forfettaria a favore dell'integrazione,
- contributo originario del Cantone,
- contributi di terzi.

Utilizzo dei crediti:

- contributi finanziari ad aziende,
- formazione continua correlata a un impiego specifico,
- altri costi del programma pilota direttamente correlati all'attuazione operativa (p. es. creazione di una formazione continua o di un particolare modello per i contributi finanziari).

La SEM propone un modello di bilancio per il finanziamento (preventivo, consuntivo), disponibile sul portale della promozione dell'integrazione della Confederazione.

7 Rendiconto

I Cantoni riferiscono ogni anno sull'attuazione del programma; poiché l'onere amministrativo va mantenuto al minimo, i rapporti annuali riportano in particolare:

- il numero di R/AP sostenuti durante l'anno trascorso mediante contributi finanziari in vista dell'integrazione durevole sul mercato del lavoro,
- le spese complessive dell'anno trascorso ripartite conformemente alle indicazioni (modello di bilancio) al punto 6, nonché
- un breve rapporto sulle esperienze fatte stilato a partire da domande concrete.

La SEM mette a disposizione un modello di rendiconto sul portale della promozione dell'integrazione della Confederazione.

8 Monitoraggio e valutazione

Mediante il programma pilota la SEM intende raccogliere informazioni su come il versamento di contributi finanziari ai datori di lavoro influisca sull'integrazione professionale dei R/AP difficilmente collocabili. Pertanto, a fini di monitoraggio e valutazione, ogni anno i Cantoni metteranno a disposizione del team esterno (ancora da definire) dati circostanziati relativi all'attuazione del programma. Questi dati potrebbero riguardare, ad esempio:

- il numero di R/AP sostenuti durante l'anno trascorso mediante contributi finanziari in vista dell'integrazione durevole sul mercato del lavoro (parte del rapporto annuale);
- l'importo e la durata dei contributi salariali e la motivazione di tale importo/durata per ogni caso specifico, ripartiti tra AP e R;
- l'importo e la durata dei contributi a una formazione continua correlata all'impiego specifico, la motivazione e una breve descrizione della formazione continua per ogni caso specifico, ripartiti tra AP e R;

- i settori coinvolti nonché il numero di AP e R per settore;
- la dimensione delle aziende coinvolte;
- l'entità e la durata dei contributi, i contributi a formazioni continue;
- le spese complessive (parte del rapporto annuale);
- il finanziamento complessivo per persona (contributi salariali e contributi alla formazione continua) ripartito tra AP e R;
- il numero di contratti rescissi durante il periodo di versamento dei contributi e i motivi di ogni rescissione.

A tempo debito questa lista sarà rettificata, accorciata o integrata in collaborazione con il team di valutazione; fino ad allora serve a indicare ai Cantoni quali tipi di dati sarà utile raccogliere sin dall'inizio del progetto.

Allegato: modello del piano d'introduzione

Programma pilota della Confederazione "Contributi finanziari"

Modello del piano d'introduzione al lavoro

Copertina

Nome del datore di lavoro:	Nome e cognome della persona da introdurre al lavoro :
Durata dell'introduzione al lavoro (da ... a):	Introduzione al lavoro in qualità di (funzione):

Nome e cognome dello specialista accompagnatore (job coach, gestione dei casi ecc.) e interlocutore del datore di lavoro:
--

Servizio cantonale competente per l'approvazione del piano d'introduzione:	
Nome, cognome e funzione della persona che ha approvato il piano d'introduzione:	
Data dell'approvazione:	Firma:

Pagine seguenti: si prega di descrivere le attività esercitate, gli obiettivi di apprendimento (conoscenze pratiche e teoriche trasmesse) e i mezzi ausiliari impiegati o le necessarie formazioni continue attinenti al posto di lavoro. Quanto più dettagliato è il piano d'introduzione al lavoro, tanto meglio si potrà decidere sulla durata dell'introduzione straordinaria e sul finanziamento delle formazioni continue. Non è previsto il versamento di contributi per l'introduzione normale, usuale nella professione.

1° mese			*introduzione usuale nella professione / **introduzione straordinaria			
Attività	Obiettivi di apprendimento	Mezzi ausiliari, formazioni continue attinenti al posto di lavoro	Persona responsabile nell'azienda	IusP*	Istra**	Onere in giorni
Date colloqui individuali		Date contatto con l'accompagnatore				

2° mese			*introduzione usuale nella professione / **introduzione straordinaria			
Attività	Obiettivi di apprendimento	Mezzi ausiliari, formazioni continue attinenti al posto di lavoro	Persona responsabile nell'azienda	IusP*	Istra**	Onere in giorni
Date colloqui individuali		Date contatto con l'accompagnatore				

3° mese			*introduzione usuale nella professione / **introduzione straordinaria			
Attività	Obiettivi di apprendimento	Mezzi ausiliari, formazioni continue attinenti al posto di lavoro	Persona responsabile nell'azienda	IusP*	Istra**	Onere in giorni
Date colloqui individuali		Date contatto con l'accompagnatore				
4° mese			*introduzione usuale nella professione / **introduzione straordinaria			
Attività	Obiettivi di apprendimento	Mezzi ausiliari, formazioni continue attinenti al posto di lavoro	Persona responsabile nell'azienda	IusP*	Istra**	Onere in giorni
Date colloqui individuali		Date contatto con l'accompagnatore				

5° mese			*introduzione usuale nella professione / **introduzione straordinaria			
Attività	Obiettivi di apprendimento	Mezzi ausiliari, formazioni continue attinenti al posto di lavoro	Persona responsabile nell'azienda	IusP*	Istra**	Onere in giorni
Date colloqui individuali		Date contatto con l'accompagnatore				
6° mese			*introduzione usuale nella professione / **introduzione straordinaria			
Attività	Obiettivi di apprendimento	Mezzi ausiliari, formazioni continue attinenti al posto di lavoro	Persona responsabile nell'azienda	IusP*	Istra**	Onere in giorni
Date colloqui individuali		Date contatto con l'accompagnatore				